




Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia


ATS Pavia

LE CERTIFICAZIONI DEL MEDICO COMPETENTE E DEL MEDICO DEL SERVIZIO PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO



Cristina Gremita - Direttore UOC PSAL – ATS Pavia

Le certificazioni del medico competente





Medici Competenti operanti in provincia di Pavia

Tipologia medico	Medici
Medico Competente Coordinato	66
Medico Competente Coordinatore	57
Medico Competente Unico	328
Totale complessivo	451

Nelle due tabelle a lato, vengono riportati i dati riassuntivi relativi ai lavoratori pavese sottoposti a sorveglianza sanitaria e i relativi esiti.

I dati pavese sono esattamente sovrapponibili al dato più generale lombardo.

PROVINCIA DI PAVIA - ANNO 2015

N. Lav. soggetti	N. Lav. sottoposti	N. Lav. idonei	% Lav. Idonei su visitati	N. Lav. NON Idonei	% Lav. NON Idonei su visitati
63.510	46.634	46.523	99,76%	111	0,24%

PROVINCIA DI PAVIA - ANNO 2016

N. Lav. Soggetti	N. Lav. Sottoposti	N. Lav. idonei	% Lav. Idonei su Visitati	N. Lav. Non Idonei	% Lav. NON Idonei su Visitati
69.424	49.040	48.960	99,83	80	0,16

La grande maggioranza dei lavoratori viene sottoposta a sorveglianza sanitaria per la contemporanea esposizione a più fattori di rischio.

Dai dati emersi si evidenzia che il fattore di rischio più rappresentato è la movimentazione manuale dei carichi che, se sommato al sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, pone l'apparato muscolo scheletrico al primo posto come distretto di attenzione.

Articolo 25 - Obblighi del medico competente

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria...Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) **programma ed effettua la sorveglianza sanitaria** attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) **istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio** per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) **consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria** in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196 (N), e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) **consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio**, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

Articolo 41 – Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

- a) nei casi previsti dalla normativa vigente...
- b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) **visita medica preventiva** intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) **visita medica periodica** per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- c) **visita medica su richiesta del lavoratore**, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) **visita medica in occasione del cambio della mansione** onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) **visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro** nei casi previsti dalla normativa vigente.
- e - bis) **visita medica preventiva in fase preassuntiva**;
- e - ter) **visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi**, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Articolo 41 – Sorveglianza sanitaria

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

- a) ...
- b) per accertare stati di gravidanza;
- c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente...

sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

4 – bis...

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio...

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

Articolo 41 – Sorveglianza sanitaria

6 - bis. ...il medico competente **esprime il proprio giudizio per iscritto** dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

...

9. **Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva è ammesso ricorso**, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso

INTERPELLO N. 8/2015 del 02/11/2015
Applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in tema di sorveglianza sanitaria e di visita dei luoghi di lavoro da parte del medico competente

La CISL nazionale ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai due seguenti quesiti:

- 1) se "ai sensi dell'[art. 41, comma 1, lett. b\)](#), d.lgs. 81/08 e s.m.i. il lavoratore che può fare richiesta di visita medica, deve essere esclusivamente un lavoratore che è già soggetto a sorveglianza sanitaria, anche se per un'esposizione a rischio di natura diversa da quello per il quale chiede la visita aggiuntiva, o la richiesta può pervenire da qualsiasi lavoratore che svolge la propria attività nell'ambiente nel quale il medico competente, a cui rivolge la richiesta di visita, svolge tale ruolo";
- 2) se ai sensi dell'[articolo 25, comma 1, lettera l\)](#), del d.lgs. n. 81 del 2008, il medico competente, nello svolgimento dell'obbligo a suo carico di visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi, "è tenuto a recarsi in ogni ambiente di lavoro nel quale si svolge l'attività, al di là della presenza specifica di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, o deve limitare i sopralluoghi solo alle postazioni ove i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria svolgono la mansione".

In merito al primo quesito, la richiesta di essere sottoposto a visita medica da parte del medico competente, ove nominato, può essere avanzata da qualsiasi lavoratore, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia o meno già sottoposto a sorveglianza sanitaria, con l'unico limite che il medico competente la ritenga accoglibile, in quanto correlata ai rischi lavorativi.

Commissione, considerato che tale obbligo è strettamente correlato alla valutazione dei rischi, ritiene che la visita agli ambienti di lavoro debba essere estesa a tutti quei luoghi che possano avere rilevanza per la prevista collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione "alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro".

Malattie professionali - adempimenti medico-legali

- **Denuncia sanitaria**
(fine eminentemente epidemiologico-statistico)
- **Referto medico**
(fini di contrasto del crimine e prevenzionistici)
- **I°Certificato medico INAIL**
(fine assicurativo-indennizzativo)

Trattasi di **strumenti giuridici** che possono dare inizio a procedimento penale, poiché portano a conoscenza di chi ha l'obbligo di iniziare le indagini (Procura della Repubblica), nei casi procedibili d'ufficio, il fatto che può essersi verificato un reato.

MALATTIE PROFESSIONALI E RELATIVE SEGNALAZIONI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

**Lesioni gravi e gravissime e
omicidio colposo (art. 589 cp)**

sono **perseguibili
d'ufficio**


**OBBLIGO DI
REFERTO**

Lesioni lievi e lievissime

sono a **querela
della parte offesa**

**NESSUN OBBLIGO
DI REFERTO**

Il referto



Il referto ha finalità di contrasto del crimine e prevenzionistiche

- Lo scopo è quello di segnalare un episodio su cui l'Autorità Giudiziaria è tenuta d'ufficio a indagare per ricercare eventuali responsabilità penali

Il referto va trasmesso all'Autorità Giudiziaria

- Procura della Repubblica
- Qualsiasi Ufficiale di Polizia Giudiziaria (nel caso di malattia professionale alla UOC PSAL dell'ATS territorialmente competente)

Chi ha l'obbligo del referto deve:

- farlo pervenire entro quarantotto ore
- o, se vi è pericolo nel ritardo immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria

Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette/ritarda di riferirne all'Autorità Giudiziaria...

Omissione di
referto
(art. 365
C.P.)

penalmente
sanzionabile in
quanto ostacolo
allo svolgimento
dell'attività
giudiziaria

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

MODELLO UNICO DI SEGNALAZIONE

Per assolvere agli obblighi di riferire agli Enti preposti sulle notizie di casi di malattie professionali o malattie correlate al lavoro con accordo tra la Regione Lombardia – ATS e INAIL è stato adottato un modello che può essere usato non solo come denuncia ex art. 139 del D.P.R. 1124/65, ma anche come referto ex art. 365 del C.P.

ATTENZIONE

Il Modello unico di segnalazione tuttavia non è utilizzabile come certificato medico da consegnare al lavoratore ai sensi dell'art.53 del DPR 1124/65 (PRIMO CERTIFICATO DI MALATTIA PROFESSIONALE)

Al Servizio PSAL ASL di _____

Alla Direzione Provinciale del lavoro di _____

Al Registro Nazionale delle malattie causate
dal lavoro o ad esso correlate
c/o Sede INAIL _____

Denuncia/segnalazione di malattia ai sensi degli art. 139 DPR 1124/1965 e art.10 del D.Lgs. 38/2000
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 27/04/2004 (G.U. n.134 del 10/06/2004)

Referto ex art. 365 c.p. (1)

Medico dichiarante:

Cognome _____ Nome _____

Codice Fiscale _____ n. telefono: _____

In qualità di (2) _____

Nel Comune di _____ Prov. _____ presso la Struttura _____

Informazioni relative all'Assistito e al lavoro attuale:

Cognome _____ Nome _____ Sesso (M/F) _____

Codice fiscale _____ Data di nascita _____

Comune di nascita _____ Prov. _____ Nazionalità _____

Comune di residenza _____ Prov. _____ n. telefono _____

ASL _____

Attualmente lavoratore SI NO

Datore di Lavoro (Ragione Sociale) _____

Settore lavorativo (3) _____ Comune _____ Prov. _____

Informazioni sulla malattia (elenco DM 27.4.2004) e sull'attività lavorativa ad essa correlabile:

Lista _____ Agente/Lavorazione/Esposizione _____

Malattia _____ Codice _____

Data prima diagnosi _____ Eventuale data abbandono lavoro _____

Datore Lavoro (Ragione Sociale) _____

Settore lavorativo (3) _____ Mansione/Attività lavorativa (3) _____

Dipendente Comune dove si è svolta l'attività lavorativa _____ Prov. _____

Autonomo

Data di compilazione _____

Timbro e firma del medico _____

SCHEDA DI ANAMNESI LAVORATIVA

Ditta Ragione sociale	Sede Ditta	Tipo attività Ditta	Mansione lavoratore	Del	Al	Rischio


È stato compilato il primo certificato di malattia professionale? SI NO

Firma del Lavoratore _____

Timbro e firma del Medico _____

(1) Da compilare ove non si provveda con modulo a parte e solo qualora gli accordi con le Procure locali indichino i servizi PSAL come destinatari dei referti.
(2) Medico competente - Medico di Medicina generale - Medico specialista.
(3) Indicare, impiegando la scheda di anamnesi lavorativa allegata, tutti i datori di lavoro, i settori, le mansioni e il rischio cui è possibile correlare la malattia.

Le certificazioni del medico del servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro




Ricorso avverso il giudizio del medico competente


art. 41 D.l.vo 81/08

L'art. 41 del D.L.vo 81/08 disciplina le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, in particolare:


- al comma 8 prevede che "dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore"
- al comma 9 prevede che "avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso"



Ricorsi art. 41 per settore - Anno 2014



Ricorsi art. 41 per settore - Anno 2015






Ricorsi art. 41 per settore - Anno 2016

Ricorso avverso il giudizio del medico competente art. 41 d.l.vo 81/08


Per quanto riguarda le patologie dei ricorrenti, i dati confermano le patologie muscoloscheletriche al primo posto in tutti e tre gli anni che, se sommate alle patologie da sovraccarico degli arti superiori, costituiscono circa il 50% di tutte le patologie.

Si segnala anche una significativa presenza di patologie psichiatriche identificabili prevalentemente con sindromi depressive importanti.




Idoneità al lavoro – Art. 5 Legge 300/70


Trattasi di istanza di richiesta che un datore di lavoro può presentare alla struttura sanitaria pubblica finalizzata ad una valutazione dell'idoneità fisica alla mansione di un dipendente. Si evidenzia che **tale valutazione entra esclusivamente nel merito dell'idoneità o meno ad una mansione "genericamente" intesa, decontestualizzata cioè da quei fattori di rischio che sono legati ad una attività specifica**, nel cui merito è chiamato ad intervenire esclusivamente il Medico Competente, qualora nominato, e che vede come suo atto conclusivo la redazione di una certificazione di idoneità/inidoneità specifica (D.Lgs 81/08).



Art. 5 Legge 300/70 per settore - Anno 2014



Art. 5 Legge 300/70 per settore - Anno 2015




Art. 5 Legge 300/70 per settore - Anno 2016


Idoneità al lavoro – Art. 5 Legge 300/70

Le patologie che emergono risultano connesse all'esposizione ai rischi con una dominanza aspettata di muscoloscheletriche e patologie da sovraccarico degli arti superiori anche se l'andamento nel triennio vede un calo progressivo.


Risultano comunque ben rappresentate anche le patologie psichiatriche in tutti e tre gli anni di riferimento seguite dalle patologie cardiache.



Art. 5 Legge 300/70 per patologia - Anno 2014



Art. 5 Legge 300/70 per patologia - Anno 2015



Art. 5 Legge 300/70 per patologia - anno 2016

Visita medica – Art. 64 D.P.R. 303/56

Il D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, è stato abrogato dall'articolo 304 del D.Lgs 81/08 con decorrenza 15 maggio 2008, ad eccezione dell'articolo 64.

64. Ispezioni


Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, **di sottoporre a visita medica il personale occupato**, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione.

Gli ispettori del lavoro **hanno facoltà di prendere visione, presso gli ospedali ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori** per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali.

...

Visita medica preassuntiva – Art. 41 c. 2-bis D.Lgs 81/08


Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3*.




La richiesta di visita va fatta direttamente
al Servizio PSAL

*Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente

Commissioni mediche





*“La vita è breve, l'arte vasta, l'occasione istantanea,
l'esperimento pericoloso, il giudizio difficile” (Ippocrate)*